

Oggetto: CORTE DI CASSAZIONE - Prima Presidenza - comunicato in tema di "Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti avanti alla Corte di Cassazione - Istanze di sospensione"

Mittente: <presidenza@consiglionazionaleforense.it>

Data: 16/09/2022, 14:28

A: <coa@consiglionazionaleforense.it>

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO : "Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti avanti alla Corte di Cassazione - Istanze di sospensione"

Ill.mi Signori Presidenti,

per incarico della Consiglieria Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, avv. Rosa Capria, si trasmette, ai fini della più ampia diffusione tra gli iscritti, il comunicato oggi pervenuto dalla Prima Presidenza della Corte di Cassazione che ha voluto, in tal modo, offrire un chiarimento sulle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione dei giudizi in materia tributaria pendenti avanti la medesima Corte.

Con i migliori saluti,
ezio germani

19 SET. 2022



Consiglio Nazionale Forense

Presidenza - Affari Generali

- ezio germani -

tel. 06.977488 - fax: 06.97748829

PERVENUTO IL

PROT. N. 4552/2022



Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

—Allegati:—

CORTE DI CASSAZIONE - Prima Presidenza - comunicato
15-9-2022.pdf

352 kB



CORTE DI CASSAZIONE

Prima Presidenza

Sulla G.U. n. 204 del 1° settembre 2022 è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022, n. 130, vigente dal 16 settembre 2022, di riforma del processo tributario, il cui art. 5 ha previsto una procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso la Corte di cassazione.

La Corte intende fornire un chiarimento sulle modalità di presentazione delle istanze di sospensione dei giudizi previste dalla nuova disciplina.

Comunicato

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

ISTANZE DI SOSPENSIONE

Nei procedimenti civili in materia tributaria pendenti innanzi alla Corte di cassazione, definibili ai sensi dell'art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, l'istanza con cui il contribuente, ai sensi del comma 10, richieda la sospensione della controversia dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni, deve essere depositata con modalità telematica sulla piattaforma del PCT di Cassazione (art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020) ovvero, in subordine, in forma cartacea presso la Cancelleria della Quinta Sezione civile della Corte.

Roma, 15.9.2022

Il Primo Presidente
Pietro Curzio